

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

76.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio (<i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1702-B)	1162	Senatori SPIGAROLI ed altri: Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3101)	1166
PRESIDENTE	1162, 1163	PRESIDENTE	1166
GIORDANO, <i>Relatore</i>	1162, 1163	Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
RAICICH	1163	DE MEO: Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'istituzione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (2589);	
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1163	AVERARDI: Modifica all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'articolazione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (3123)	1166
SANNA	1163	PRESIDENTE	1166, 1168, 1169
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		CAIAZZA, <i>Relatore</i>	1167, 1168, 1169
Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (<i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2079-B)	1165	GATTI CAPORASO ELENA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1169
PRESIDENTE	1165, 1166	GIOMO	1168
MEUCCI, <i>Relatore</i>	1165	GRANATA	1168, 1169
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1166	MATTALIA	1169
		RAICICH	1168
		TEDESCHI	1168
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1170

La seduta comincia alle 9,45.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio (Modificato dalla VI Commissione del Senato) (1702-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'accademia militare, la scuola ufficiali carabinieri e l'accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 5 maggio 1970 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato. Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Giordano.

GIORDANO, *Relatore*. Il disegno di legge prevede una nuova normativa per l'ammissione al secondo ed al terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio di quegli ufficiali in servizio permanente effettivo che hanno compiuto gli studi presso l'accademia militare, la scuola ufficiali carabinieri e l'accademia della guardia di finanza.

L'articolo fondamentale intorno al quale ruota il disegno di legge è l'articolo 3, che prevede le condizioni che devono essere rispettate perché sia consentita l'ammissione al secondo o al terzo anno delle facoltà suddette. Tali condizioni rappresentano, a mio avviso, una garanzia più che sufficiente per verificare l'idoneità all'accesso al secondo o al terzo anno di quelle facoltà. Infatti la prima condizione è il possesso del titolo di studio all'atto dell'ammissione all'Accademia, titolo di studio che avrebbe consentito l'accesso alle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche. La seconda condizione è che i corsi siano tenuti da docenti universitari. La terza è che questi corsi si siano svolti su programmi analoghi a quelli universitari. La quarta condi-

zione è che tali programmi siano stati approvati con un decreto dei ministri competenti, che nel caso in esame sono il Ministro della difesa o delle finanze, sempre di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

In ordine a questo articolo penso sia doveroso fare una considerazione, anche se non strettamente attingente alle modifiche introdotte dal Senato. Questa nuova normativa si riallaccia alla legge 11 giugno 1962, n. 605 della quale nell'articolo 3 del disegno di legge che noi esaminiamo sarà riprodotto lo spirito e le finalità. Tra le condizioni richieste per l'ammissione al secondo o terzo anno di università vi è l'approvazione con decreto ministeriale dei programmi di studio dell'accademia, e ciò potrebbe creare una disparità di trattamento tra gli ufficiali che hanno frequentato l'accademia prima del 1962 e gli ufficiali che l'hanno frequentata dopo. In base al disegno potranno essere ammessi al beneficio del secondo o del terzo anno solo coloro che hanno frequentato l'accademia dopo l'entrata in vigore della legge che con questa nuova normativa viene superata, vale a dire, soltanto gli ufficiali che hanno fatto l'accademia quando i programmi sono stati riconosciuti validi con decreto dei ministri competenti. Ora, per essere veramente nuova, la norma che noi stiamo per varare deve evitare di creare disparità di trattamento tra gli ufficiali *ante* e quelli *post* 1962. Prima del 1962 non esistevano condizioni richieste successivamente; esisteva però una delega del Ministro delle finanze e del Ministro della difesa ai comandanti generali della guardia di finanza e dei carabinieri a convalidare i programmi delle rispettive accademie. Quindi, almeno in sede di relazione, se non lo si può recepire nel testo di legge, deve essere dichiarato e chiarito che i benefici dell'ammissione al secondo e al terzo anno vanno estesi anche a coloro che fecero l'accademia prima del 1962, sempre purché esistano le condizioni dell'articolo 3, ma ritenendo — per quanto concerne il decreto ministeriale di approvazione dei programmi — che prima del 1962 il valore di tale decreto va sostituito dalla delega che i ministri assegnavano ai comandanti della guardia di finanza e dei carabinieri.

Fatte queste considerazioni, penso siano da approvare le modifiche apportate dal Senato e, con queste modifiche, la legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAICICH. Il disegno di legge in questione, da noi già approvato il 5 maggio 1970, concerne un argomento — raccordo tra studi effettuati presso certe accademie militari e università — che viene contemporaneamente affrontato nell'articolo 85 della legge di riforma dell'ordinamento universitario, attualmente in discussione in Aula. Noi andremo a stabilire una legislazione basata sulla cattedra, sulle facoltà e così via, proprio nel momento in cui la Camera sta affrontando la costruzione di un diverso ordinamento universitario. I criteri in questione, validi a suo tempo, nell'ordinamento allora vigente, non avranno più alcun significato. È una domanda che pongo alla Commissione: vale la pena di affrontare una proposta di legge che può considerarsi in un certo senso già superata?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIORDANO, *Relatore*. Vorrei fare osservare al collega Raicich che i due problemi, quello affrontato con questo disegno di legge e quello affrontato con l'articolo 85, anche se hanno una parte in comune, si sviluppano però in due direzioni diverse. Infatti, mentre con l'articolo 85 del disegno di legge della riforma universitaria si tende a dare una sistemazione organica al futuro delle accademie militari, per raccordarle armonicamente ai corsi universitari, con questo disegno di legge si tende prevalentemente a sistemare coloro che hanno compiuto gli studi all'accademia militare e sono oggi ufficiali in servizio permanente effettivo; per costoro si deve dare un riconoscimento agli studi fatti e la possibilità di ammissione al secondo o al terzo anno di determinate facoltà universitarie.

Comunque, il disegno di legge in esame deve essere approvato così com'è perché se volessimo accettare la proposta dell'onorevole Raicich saremmo costretti ad apportare un emendamento al testo del progetto di riforma universitaria già caricato eccessivamente di norme transitorie. Ritengo che sia opportuno chiudere una pagina del passato con l'approvazione di questo provvedimento, e lasciare che il futuro venga regolamentato dalla riforma universitaria. Occorre anche dire che difficilmente nel testo della riforma universitaria potrebbe essere previsto che coloro che frequentano l'accademia possono iscriversi al secondo o al terzo anno di una facoltà universitaria, senza cadere in una ca-

sistica minuta e togliendo alla legge sulla università il suo carattere generale e, per questo caso, il compito di raccordare tra loro due corpi distinti, quello dell'accademia e quello dell'università.

SANNA. L'articolo 85 del disegno di legge di riforma universitaria prevede una delega al Governo, se non erro.

RAICICH. Sì, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

SANNA. Nella delega si può pensare di includere anche la regolamentazione di questa materia. Non comprendo perché questo incontri tante difficoltà.

GIORDANO, *Relatore*. Si tratta di dare una sistemazione a coloro che hanno studiato all'accademia, che sono già ufficiali e che avrebbero già adesso la possibilità di iscriversi.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non nuoce approvare adesso un provvedimento che disciplina la situazione attuale, senza aspettare la legge di riforma universitaria, che può tardare sette od otto mesi. Se poi si verificheranno distonie tra questo provvedimento e la legge di riforma, è chiaro che sarà quest'ultima ad essere applicata e le distonie cadranno.

Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge così com'è.

RAICICH. Comunque non si trattava di una pregiudiziale, ma di un invito alla riflessione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Questa Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dai corsi dell'Accademia militare, nonché agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza provenienti dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello ordinario di applicazione presso la Scuola di applicazione dei carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza presso l'Accademia del corpo stesso, nelle

materie indicate e alle condizioni di cui al successivo articolo 2 per l'ammissione, a giudizio dei competenti consigli di facoltà, al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della rispettiva laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in accademia da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Agli ufficiali in servizio permanente, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, provenienti, rispettivamente, dai corsi ordinari dell'Accademia militare, ovvero dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello ordinario di applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del corpo stesso, nelle materie indicate dalla tabella A allegata alla presente legge e alle condizioni stabilite dall'articolo 3, per l'ammissione al secondo o, a giudizio del competente consiglio di facoltà, al terzo anno di corso delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(E approvato).

Questa Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Nei limiti indicati nell'articolo che precede, sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso di accademia e quello di applicazione, nelle seguenti materie:

— per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:

- 1) istituzioni di diritto privato;
- 2) economia politica;
- 3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
- 4) diritto costituzionale;

- 5) diritto del lavoro;
 - 6) diritto amministrativo (corso biennale);
 - 7) diritto internazionale;
 - 8) diritto penale (corso biennale);
 - 9) procedura penale;
 - 10) statistica;
 - 11) medicina legale e delle assicurazioni;
 - 12) antropologia criminale;
 - 13) geografia politica ed economica;
 - 14) politica economica e finanziaria;
 - 15) sociologia;
 - 16) lingua francese
 - 17) lingua inglese
- } corsi quadriennali

— per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza:

- 1) economia politica;
- 2) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 3) istituzioni di diritto privato;
- 4) lingua francese;
- 5) lingua inglese;
- 6) diritto civile;
- 7) contabilità di Stato;
- 8) diritto commerciale;
- 9) diritto costituzionale;
- 10) diritto amministrativo;
- 11) diritto penale;
- 12) procedura penale;
- 13) diritto tributario;
- 14) ragioneria generale ed applicata;
- 15) merceologia.

L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari e approvati, a seconda della competenza, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Agli ufficiali in servizio permanente, del Servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo sussistenza, del Servizio di amministrazione dell'Esercito, provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1965-1966, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nelle materie indicate dalla tabella B allegata alla presente legge ed alle condizioni stabilite dall'articolo 3, per l'ammissione al secondo o, a giudizio del competente consiglio di facoltà, al terzo anno di corso della facoltà di

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

economia e commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La VI Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo 3:

ART. 3.

Ai sensi e per gli effetti indicati nei precedenti articoli, il riconoscimento degli esami di cui agli articoli stessi è subordinato al possesso, da parte dell'interessato, all'atto dell'immissione nell'Accademia, del titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di laurea prescelto, ed altresì alla condizione che i relativi insegnamenti risultino essere stati impartiti da docenti universitari, con programmi analoghi a quelli universitari e approvati, a seconda della rispettiva competenza, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'ultimo articolo non è stato modificato. La VI Commissione permanente del Senato ha anche approvato le seguenti tabelle:

TABELLA A

MATERIE DI INSEGNAMENTO RELATIVE AGLI ESAMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I - Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:

- 1) istituzioni di diritto privato;
- 2) economia politica;
- 3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 4) diritto costituzionale;
- 5) diritto del lavoro;
- 6) diritto amministrativo (corso biennale);
- 7) diritto internazionale;
- 8) diritto penale (corso biennale);
- 9) procedura penale;
- 10) statistica;
- 11) medicina legale e delle assicurazioni;
- 12) antropologia criminale;
- 13) geografia politica ed economica;
- 14) politica economica e finanziaria;
- 15) sociologia;
- 16) lingua francese } corsi quadriennali.
- 17) lingua inglese }

II - Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza:

- 1) economia politica;
- 2) scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 3) istituzioni di diritto privato;
- 4) lingua francese;
- 5) lingua inglese;
- 6) diritto civile;
- 7) contabilità di Stato;
- 8) diritto commerciale;
- 9) diritto costituzionale;
- 10) diritto amministrativo;
- 11) diritto penale;
- 13) diritto tributario;
- 14) ragioneria generale ed applicata;
- 15) merceologia.

TABELLA B

MATERIE DI INSEGNAMENTO RELATIVE AGLI ESAMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

- 1) istituzioni di diritto privato;
- 2) istituzioni di diritto pubblico;
- 3) statistica (corso annuale);
- 4) economia politica (corso annuale);
- 5) ragioneria generale ed applicata;
- 6) matematica generale.

Le pongo in votazione.

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (Modificato dalla VI Commissione del Senato) (2079-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica », approvato dalla nostra Commissione, nella seduta del 18 novembre 1970 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 aprile 1971.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Meucci.

MEUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge torna alla Camera in seconda lettura per una modifica all'articolo 2, che proroga il termine di utilizzo delle disponibilità indicate nella legge 27 febbraio 1955, n. 64. La proroga ha

il fine di consentire la disponibilità di questo finanziamento, sul fondo globale, anche oltre il limite di due anni, fissato dalla citata legge, finanziamento che altrimenti sarebbe andato in economia.

Si tratta, in sostanza, di una modifica ovvia e tecnica che non richiede ulteriori spiegazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

Questa Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Alla maggiore spesa di 1.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Alla maggiore spesa di 1.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni

per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 è rimasto invariato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge senatori Spigaroli ed altri: Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Codignola, Iannielli, Falcucci Franca, Limoni, Baldini, Zaccari, De Zan, Giardina, Arnone, Bertola: « Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Propongo di rinviare la discussione della proposta di legge, per consentire un esame abbinato con la proposta di legge sui corsi abilitanti.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge De Meo: Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'istituzione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (2589) e Averardi: Modifica all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'articolazione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (3123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Meo: « Modifica del-

l'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'istituzione del collegio " Francesco Morosini " di Venezia » e Averardi: « Modifica all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'articolazione del collegio " Francesco Morosini " di Venezia ».

L'onorevole Caiazza ha facoltà di svolgere la relazione.

CAIAZZA, *Relatore*. Il provvedimento in esame si propone di modificare l'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, che istituiva il collegio " Francesco Morosini " di Venezia. Si tratta di un collegio navale che è il risultato di altre istituzioni preesistenti che sono state unificate. L'articolo 1 della legge n. 48 affidava la gestione del collegio alla marina militare e fissava la finalità dell'istituto stesso, che è quella di suscitare nei giovani l'interesse alla vita di mare, orientandoli verso le attività ad essa connesse. Lo articolo 2 della stessa legge assegnava al collegio due sezioni staccate, e precisamente una sezione di liceo classico, distaccata dal liceo-ginnasio « Marco Polo », e le tre ultime classi del corso liceale scientifico, distaccato dal liceo scientifico « C. B. Benedetti ».

Il personale militare e civile, per quanto riguarda il collegio, è quello della marina militare; per quanto riguarda la scuola, il personale attualmente è assegnato dai due istituti predetti, da cui dipendono le sezioni staccate.

Ora, l'esperienza di questi otto o nove anni di vita hanno rivelato alcuni inconvenienti nel funzionamento delle sezioni staccate. Intanto occorre dire che, in realtà, è una scuola operante in un istituto, qual è il collegio navale, che opera in modo autonomo e che costituisce con l'istituto stesso un tutto unico, ma a questa situazione non corrispondono le strutture attuali. La dipendenza scolastica da due istituti, sotto le diverse direttive dei due presidi, incide nella vita interna del collegio ed ha creato alcuni inconvenienti anche in ordine didattico. Per esempio, vengono date direttive dai due presidi, che incidono anche nella vita interna, all'insaputa l'uno dall'altro ignorando a volte anche le esigenze della vita interna dell'istituto. Per il fatto che si tratta di sezioni staccate, il collegio dei professori si riunisce in sede diversa, cioè nella sede centrale, con la partecipazione degli insegnanti di tutte le altre classi; inoltre vi si trattano argomenti che spesso non hanno niente a che vedere

con la realtà delle due sezioni che operano nel collegio navale. E quando gli insegnanti delle sezioni staccate pongono problemi aventi caratteristiche specifiche, inerenti la vita degli allievi, non sempre riescono a trovare la comprensione degli altri che, evidentemente, tengono presente la realtà dell'istituto centrale e non già la realtà delle sezioni staccate, operanti in un particolare contesto ambientale e scolastico. Gli stessi problemi non sono comuni agli allievi del collegio ed a quelli che frequentano gli istituti centrali.

Per ovviare alla situazione di cui sopra sono state presentate due proposte di legge: la 2589 da parte dell'onorevole De Meo e la 3123 dall'onorevole Averardi. I due provvedimenti hanno lo stesso intento: quello di modificare l'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48. La proposta dell'onorevole De Meo è più scarna e meno chiara nella formulazione dell'articolo unico, tanto da poter dar adito ad una applicazione in contrasto con lo stesso intento del proponente. Ad esempio, la figura del preside unico si ravvisa soltanto nella relazione, mentre la formulazione dell'articolo contrasta con l'intenzione del presentatore quando con dizione impropria si richiama alle norme generali. La proposta dell'onorevole Averardi è invece più chiara, esplicita e completa. Tenendo presente il comune obiettivo esplicitamente dichiarato dai presentatori e l'identica impostazione — anche se non riscontrata concretamente nella formulazione degli articoli — propongo la fusione delle due proposte nel testo più chiaro dell'onorevole Averardi. Il testo in questione configura un liceo unico, autonomo, con due corsi, uno di liceo classico (le tre classi), e l'altro di liceo scientifico (le ultime tre classi). La unicità è giustificata dalle caratteristiche particolari dell'istituto in cui è inserita questa scuola. D'altra parte, si è spesso invocata la esistenza di un liceo unico con articolazioni diverse; mi pare che in questo caso esso risponda proprio ad una esigenza reale, effettiva. Vi era la possibilità di risolvere il problema prendendo a modello il collegio militare così come esso è disciplinato dalle leggi vigenti. Ma si sarebbe avuta una cosa diversa. Mi pare perciò che la soluzione adottata sia più razionale e moderna. Quanto alla mancanza del biennio, essa è giustificata dalla struttura stessa del collegio, che accoglie ragazzi di una certa età e con un certo titolo di studio.

L'articolo unico della proposta Averardi, affronta anche il problema degli oneri. Come

i colleghi sanno, per il liceo scientifico gli oneri per i locali e per il personale non insegnante gravano sulla provincia; per quanto riguarda il liceo classico, competente è il comune, mentre per il personale non insegnante gli oneri sono a carico del Ministero della pubblica istruzione. Nell'articolo unico, si vuole mettere in evidenza che gli oneri spettanti ai comuni o alle province gravano tutti sul Ministero della difesa, mentre per il personale non insegnante, gli oneri vengono posti a carico del Ministero della pubblica istruzione. Si fa riferimento al personale di segreteria e ausiliario. Vi è, peraltro, anche un personale tecnico (ad esempio per il gabinetto di fisica) che non può essere compreso tra l'ausiliario. Si dovrebbe dunque trovare una formulazione che non escluda lo stesso dalla disciplina della legge.

Proporrei alla Commissione di approvare senz'altro la proposta di legge nel testo che ho suggerito come testo unificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAICICH. Desidero fare un'osservazione preliminare di metodo. Riferendosi alla legge del 1964, questa proposta consolida una prassi che io considero superata: che coloro — cioè — i quali frequentano collegi o convitti debbano avere all'interno degli stessi le scuole corrispondenti alla loro età. Si mantiene in tal modo quella sorta di ottocentesca segregazione della loro vita che io considero un fatto non solo superato ma contrastante con l'indirizzo che noi vogliamo dare alla formazione dei giovani. Ritengo molto più opportuno che ragazzi costretti per necessità familiari o per altre ragioni ad essere ospitati in convitti o collegi frequentino la scuola pubblica. Perché questi giovani non dovrebbero avere quei contatti sociali che la scuola pubblica consente o dovrebbe consentire? È lo stesso tipo di segregazione che esisteva nella scuola napoleonica francese e che si è continuato ad adottare, sia pure in proporzioni minori, nella nostra scuola media. Ritengo che dal punto di vista del metodo pedagogico sia la cosa peggiore. Non posso, perciò, dichiararmi d'accordo con le proposte che vengono fatte.

GIOMO. Personalmente, sono favorevole alle due proposte di legge. Sembra a me giusto quanto detto dal collega Raicich; soltanto che il problema non si ferma ai convitti. Di-

rei che esso investe soprattutto il rapporto fra scuola privata e scuola pubblica...

GRANATA. Quella cui facciamo riferimento è scuola statale!

GIOMO. Già, ed allora andiamo a far cessare i convitti nazionali statali per poi lasciare i convitti non statali. Il problema, caso mai, lo si deve affrontare nella sua globalità. Non capisco perché un istituto benemerito come il « Francesco Morosini » debba essere sacrificato ad un principio che può essere valido se applicato in una certa maniera e può ottenere effetti contrari se applicato in un'altra. Ritengo, dunque, che la proposta di legge Averardi-De Meo debba essere approvata. L'istituto in questione rappresenta un esempio serio e glorioso nella storia della nostra scuola e delle nostre tradizioni militari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAIAZZA, Relatore. Quando si parla di segregazione dalla società, come fa il collega Raicich, non si tiene evidentemente conto della natura particolare di un collegio il quale, per determinate finalità e per lo spirito che lo anima, ha un ordinamento e prevede una serie di attività che non consentirebbero in pratica agli alunni interni di frequentare una scuola esterna. È un collegio militare...!

TEDESCHI. Non è un collegio militare. È un luogo dove si rattristano gli orfani dei marinai che debbono sentire degli ignoranti che fanno i patriottardi...

CAIAZZA, Relatore. Questi sono schemi... E nel fatto specifico non è affatto vero che si tratta di orfani. Ci sarà anche qualche orfano, ma la maggioranza è costituita da allievi con genitori viventi. Il fatto, poi, che nella legge del 1964 furono inseriti i due istituti in questione, sia pure come sezioni distaccate, sta a dimostrare che il legislatore tenne presente una certa realtà, che esigeva il funzionamento di istituti scolastici all'interno del collegio.

GRANATA. Con quali criteri sono destinati i docenti a questa scuola?

CAIAZZA, Relatore. Con i normali criteri.

GRANATA. Se un professore ordinario chiede di essere destinato al collegio, può andarvi?

CAIAZZA, *Relatore*. Sono sottoposti alla legislazione vigente; finora sono state sezioni staccate; quindi gli insegnanti vengono assegnati sulla base della graduatoria se sono incaricati, e sulla base del ruolo se sono di ruolo. Mentre in questo collegio vi è un preside di scuola statale, alla « Nunziatella » di Napoli, per esempio, a capo della scuola vi è un colonnello.

Quindi siamo nello spirito che anima tutti noi quando operiamo nell'ambito della scuola. Se poi vi sono altre ragioni per le quali non si intende accettare una situazione del genere, esse sono diverse da quelle che sono state addotte.

MATTALIA. Anche gli esterni possono frequentare?

CAIAZZA, *Relatore*. No, perché vi è un complesso di attività che sono tipiche del mondo militare.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le considerazioni dell'onorevole Raichich sono interessanti e degne di approfondimento, ma esulano dall'ambito di queste proposte di legge e investono un campo più vasto, quello delle strutture stesse degli istituti di carattere militare. Non è questa la sede, quindi, per prendere in esame tali condizioni, per le quali occorre un progetto di legge di carattere generale.

Quanto alle proposte di legge in esame, il Governo è favorevole all'approvazione della proposta Averardi, perché più articolata e completa.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il Ministero assume nell'ambito del proprio bilancio tutte le spese relative al personale, quindi *nulla quaestio*.

Il Governo propone due emendamenti, che per altro ritiene non essenziali, rimettendosi al giudizio della Commissione. L'ultimo comma dell'articolo unico della proposta Averardi prevede: « Detto liceo ha una struttura unitaria... ». A noi tale formulazione pare poco chiara; in fondo ogni tipo di istituto ha propri programmi e una propria organizzazione interna, quindi non si vede come si possa parlare di struttura unitaria. A parere del Governo sarebbe migliore la di-

zione « direzione unitaria », lasciando ai licei classico e scientifico i rispettivi ordinamenti interni.

Inoltre al Governo sembra inopportuna la presenza nel collegio dei professori del comandante del collegio, sia pure a titolo consultivo. Il collegio dei professori deve essere formato soltanto da professori, senza ingerenze che non riguardino strettamente la vita dell'istituto.

In conclusione, il Governo propone la sostituzione delle parole « struttura unitaria » con le parole « direzione unitaria », nonché la soppressione delle parole « di cui fa parte, senza diritto a voto, il comandante del collegio « Morosini ».

CAIAZZA, *Relatore*. A mio parere è opportuno aggiungere, dopo le parole « fatta eccezione del personale di segreteria », la parola « tecnico », per comprendere anche il personale addetto alle esercitazioni scientifiche.

GATTI CAPORASO ELENA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Commissione sceglie come testo base quello della proposta di legge Averardi n. 3123.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge Averardi. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Presso il collegio " Morosini ", per le esigenze scolastiche degli allievi del collegio stesso, è istituito un liceo autonomo composto del triennio di liceo classico e del triennio finale di liceo scientifico. Gli oneri relativi al funzionamento dei licei classici e dei licei scientifici, previsti dagli articoli 103 e 104 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, normalmente gravanti sugli enti locali, sono a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa, fatta eccezione del personale di segreteria ed ausiliario del liceo, al quale provvede il Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con proprio decreto il numero dei

corsi, delle classi, delle cattedre e degli eventuali posti orario, provvedendo a completare l'orario delle cattedre nell'ambito del liceo autonomo.

Detto liceo ha una struttura unitaria ed è retto da un unico preside ed un unico collegio dei professori, di cui fa parte, senza diritto a voto, il comandante del collegio " Morosini " ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole « fatta eccezione del personale di segreteria », la parola « tecnico ».

Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « struttura unitaria » con le parole « direzione unitaria ».

Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Il Governo ha altresì presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole « di cui fa parte, senza diritto a voto, il comandante del collegio " Morosini " ».

Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

L'articolo unico, a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Presso il collegio " Morosini ", per le esigenze scolastiche degli allievi del collegio stesso, è istituito un liceo autonomo composto del triennio di liceo classico e del triennio finale di liceo scientifico. Gli oneri relativi al funzionamento dei licei classici e dei licei scientifici, previsti dagli articoli 103 e 104 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, normalmente gravanti sugli enti locali, sono a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa, fatta eccezione del personale di segreteria tecnico ed ausiliario del liceo, al

quale provvede il Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con proprio decreto il numero dei corsi, delle classi, delle cattedre e degli eventuali posti orario, provvedendo a completare l'orario delle cattedre nell'ambito del liceo autonomo.

Detto liceo ha una direzione unitaria ed è retto da un unico preside ed un unico collegio dei professori.

Trattandosi di articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio » (*Modificato dalla VI Commissione del Senato*) (1702-B):

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 8 deputati.
(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (*Modificato dalla VI Commissione del Senato*) (2079-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	15
Voti contrari	9

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Averardi: « Modifica all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'articolazione del colle-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

gio " Francesco Morosini " di Venezia »
(3123):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	15
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge De Meo n. 2589.

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Buzzi, Caiazza, Canestri, Cingari, Dall'Armellina, Elkan, Giomo, Giordano, Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Mattalia, Meucci,

Mitterdorfer, Moro Dino, Raicich, Rognoni, Romanato, Scionti, Spitella e Tedeschi.

Si sono astenuti sul disegno di legge 1702-B:

Canestri, Granata, Loperfido, Mattalia, Raicich, Scionti, Tedeschi e Levi Arian Giorgina.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO